



ORIGINALE

Deliberazione N. **38**
In data **11/09/2025**

COMUNE DI PIETRAPERZIA

Libero Consorzio Comunale di Enna

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025 (L. 27 DICEMBRE 2019, N.160)

Proponente: RUSSO SALVATORE

L'anno duemilaventicinque, addì undici del mese di Settembre alle ore 10:30 nella Residenza Municipale, a seguito di invito scritto prot.n. del si è riunito il Consiglio Comunale in 1^ convocazione

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CARCIOFALO DIO MANUEL SANTO	Consigliere		X
CIULLA ROSALBA	Consigliere Scrutatore	X	
DI BLASI GIUSEPPINA MARIA ESTER	Consigliere		X
DI GLORIA CALOGERO	Consigliere	X	
GIUSA ROSA MARIA	Consigliere	X	
MICCICHE' GIUSEPPE	Presidente	X	
MILAZZO VINCENZO	Consigliere		X
MIRAGLIA GIUSEPPE	Consigliere	X	
NICOLETTI LORENZA	Consigliere		X
ROMANO SILVIA	Consigliere		X
TAMBURELLO MARIA	Consigliere	X	
ZARBA ANGELICA	Consigliere Scrutatore	X	

Presenti n. 7 Assenti n. 5

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune DOTT. CALOGERO FERLISI

Il DOTT. GIUSEPPE MICCICHE', nella sua qualità di presidente constatato il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Visto l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: *"L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";*
- al comma 749: *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";*
- al comma 750: *"L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento";*
- al comma 751: *"A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";*
- al comma 752: *"L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";*
- al comma 753: *"Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento";*
- al comma 754: *"Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";*

Visto altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: *"E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo*

classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni";

Richiamato, inoltre, l'art.1, cc.756-757, L. n. 160/2019:

"756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote."

Visto il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

Rilevato che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Considerato che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art.1,c.767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia

pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

Preso inoltre atto che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

Rilevato inoltre che i comuni di nuova istituzione, oggetto di fusione o di fusione per incorporazione, i quali, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, c. 132, L. n. 56/2014, hanno stabilito di mantenere un sistema di aliquote differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, sono tenuti a compilare un numero di Prospetti corrispondente agli ex territori per i quali hanno stabilito aliquote differenziate, mentre il comune oggetto di fusione o di fusione per incorporazione che ha stabilito un sistema di aliquote unico per l'intero territorio del nuovo comune, deve compilare un unico Prospetto;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 14/2020 con la quale sono state approvate per l'anno 2020, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria, tenuto conto delle disposizioni del regolamento IMU;

Visti, quindi:

- a) l'art. 174, D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamata la nota dell'ANCI dello scorso 27 novembre 2024, con la quale è stata richiesta la proroga del

termine di approvazione del bilancio di previsione 2025-27 al 31 marzo 2025;

Preso atto che la legge di bilancio 2020 ha previsto l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che forma parte integrante dell'atto;

Preso atto della legge di stabilità per l'anno 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio con l'articolo 1, comma 837 rubricato *"Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019"*, introdotto alla Camera, incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020;

In sintesi con le novità introdotte:

- si affida a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.
- si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni; a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell'anno precedente.

Tenuto conto che l'ente si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 del Tuel;

Che in data 28 febbraio 2025 l'ente ha provveduto alla generazione del prospetto IMU con ID 8715, indicando gli estremi della delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 9/09/2020;

Che tale prospetto è stato annullato e rifiutato dal sistema in quanto non facente parte di una specifica deliberazione del Consiglio Comunale per l'esercizio 2025, determinando, in assenza di proroga, il rischio di dover rimborsare ai contribuenti le somme versate in eccesso, tenuto conto della delicata situazione economico – finanziaria in cui versa l'ente;

Vista la proroga dei termini del prospetto IMU – art. 6 “Decreto Fiscale” del 17 giugno 2025, n. 84 – con scadenza al 15 settembre 2025;

Ravvisata la necessità di assolvere a tale obbligo per non incorrere all'applicazione delle aliquote base, con conseguente perdita di gettito nell'esercizio 2025 e danno per l'ente;

Tenuto conto che il gettito IMU oscilla, secondo le stime effettuate sul portale Federalismo Fiscale, tra un minimo di €. 1.390.546,24 ed un massimo di 1.694.814,84, al quale occorre sottrarre la quota di alimentazione del FSC per l'esercizio 2025;

Che in bilancio, attualmente, lo stanziamento riportato dagli esercizi precedenti evidenzia un importo pari ad €. 1.174.871,21;

Visto il TUEL 267/00 e s.m.i.;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

DELIBERA

- 1. di approvare** per l'anno di imposta 2025 il seguente prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale:

Prospetto aliquote IMU - Comune di PIETRAPERZIA

ID Prospetto 10843 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.
Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 19/8/2025 alle 14:39:10

- 2. di dare atto che** la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025 in virtù della proroga e sanatoria al 15 settembre 2025;

- 3. di provvedere** entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c.767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa.

Il PRESIDENTE, in prosecuzione, dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione, dando per integralmente letti e conosciuti gli atti tutti a corredo della stessa. Dà atto che la proposta in argomento risulta corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché del parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Invita, quindi, il Consiglio Comunale a procedere alla relativa discussione.

Chiede di intervenire l'Assessore RUSSO, con delega al Bilancio, il quale illustra l'argomento in trattazione. Coglie l'occasione per augurare buon lavoro al neo Consigliere Miraglia.

La Consigliere NICOLETTI, chiesta ed ottenuta la parola, evidenzia come sia opportuno che la proposta in trattazione venga preventivamente discussa dinanzi la competente Commissione consiliare, alla presenza del Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente.

Risponde il PRESIDENTE, chiarendo che si era ritenuto di convocare all'uopo la seduta della competente Commissione consiliare ma l'art. 6 del D.L. 17.6.2025, n. 84, convertito, con modificazioni, in Legge 30.7.2025, n. 108, ha disposto che il termine ultimo per le delibere approvative delle aliquote e delle detrazioni IMU, per l'anno 2025, scade il prossimo 15 settembre. Data l'imminente scadenza, si è ritenuto di inserire l'argomento all'O.d.G. dell'adunanza in corso di svolgimento.

Chiede di intervenire il Consigliere DI GLORIA, il quale sottolinea come il Gruppo di Maggioranza non raggiunga, da solo, il *quorum* per mantenere aperta la seduta consiliare e come la stessa possa celebrarsi grazie alla presenza dei Consiglieri del Gruppo di Minoranza e del Gruppo Misto. Propone, quindi, di sospendere la seduta in corso di svolgimento per dieci minuti, al fine di procedere ad approfondimenti.

Non avendo altri chiesto di intervenire, il PRESIDENTE sottopone a votazione la proposta di rinvio per 10 minuti della seduta consiliare in corso di svolgimento, formulata dal Consigliere Di Gloria, per scrutinio palese e per alzata di mano, il cui esito, accertato e proclamato dallo stesso Presidente, con l'assistenza dei designati scrutatori, risulta essere il seguente:

- Presenti n. 9,
- Votanti n. 8,
- Favorevoli n. 8,
- Astenuto n. 1 (MICCICHE').

La proposta di rinvio, per 10 minuti, della seduta consiliare in corso di svolgimento, formulata dal Consigliere Di Gloria, viene, dunque, approvata all'unanimità.

Il PRESIDENTE, visto l'esito della superiore votazione, dispone la sospensione della seduta consiliare in corso di svolgimento, essendo le ore 11:40.

Alle ore 11:55, effettuato l'appello da parte del SEGRETARIO GENERALE, il PRESIDENTE, constatata la presenza del numero legale prescritto per la seduta consiliare di prima convocazione, essendo presenti n. 8 Consiglieri Comunali ed assenti i Consiglieri Romano, Milazzo, Carciofalo Dio e Di Blasi, dispone procedersi oltre.

Chiede di intervenire il Consigliere DI GLORIA, il quale, avendo proceduto, con il suo Gruppo consiliare, a maggiori approfondimenti, ritiene che la proposta in trattazione costituisca un atto importante per il futuro di Pietraperzia. A suo avviso, l'Amministrazione attiva, però, non risulta in linea con i tempi per la relativa approvazione, prorogati al 15 settembre p.v., e ciò dimostra l'inefficienza dell'Amministrazione in carica.

L'Assessore RUSSO, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara di prendere atto del gesto di responsabilità espresso dal Consigliere Di Gloria durante il suo intervento. Ove il Consiglio non proceda ad approvare le proposte aliquote e detrazioni, saranno per norma applicate le aliquote minime, con conseguente rischio di dissesto finanziario del Comune. Ringrazia, dunque, il Consigliere Di Gloria per il suo intervento chiarificatore. Coglie l'occasione, infine, per ringraziare, per il lavoro svolto, il dimissionario Consigliere Vullo, presente in aula, nella parte riservata al pubblico.

Chiede di intervenire il Consigliere DI GLORIA, il quale, per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del Gruppo consiliare al quale aderisce.

Il Consigliere MIRAGLIA, chiesta ed ottenuta la parola, preannuncia che si asterrà dalla votazione della proposta di deliberazione in discussione.

A questo punto, esce la Consigliere Nicoletti, essendo, pertanto, presenti n. 7 Consiglieri Comunali.

Chiede di intervenire la Consigliere TAMBURELLO, la quale, avendo preso visione degli atti e tenuto conto dell'imminente scadenza prevista dalle disposizioni normative vigenti, preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Maggioranza consiliare.

Non avendo altri chiesto di intervenire, il PRESIDENTE sottopone a votazione la presente proposta di deliberazione, per scrutinio palese e peralzata di mano, il cui esito, accertato e proclamato dallo stesso Presidente, con l'assistenza dei designati scrutatori, risulta essere il seguente:

- Presenti n. 7,
- Votanti n. 6,
- Favorevoli n. 4,
- Contrari n. 2 (DI GLORIA e GIUSA),
- Astenuto n. 1 (MIRAGLIA).

La proposta di deliberazione in argomento viene, dunque, approvata.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

VISTI:

- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
 - la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
 - l'O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le n. 48/91, con le norme della Legge n. 142/90 e s.m.i.;
 - il vigente Statuto Comunale;
 - il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- VISTO l'esito della superiore votazione,

D E L I B E R A

di approvare e fare propria integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

* * *

Si passa, quindi, alla votazione sull'immediata esecutività della presente

deliberazione, siccome richiesto in proposta, per scrutinio palese e peralzata di mano, il cui esito, accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza dei designati scrutatori, risulta essere il seguente:

- Presenti n. 7,
- Votanti n. 6,
- Favorevoli n. 4,
- Contrari n. 2 (DI GLORIA e GIUSA),
- Astenuto n. 1 (MIRAGLIA).

L'approvata deliberazione NON viene, altresì, dichiarata immediatamente esecutiva per mancanza del *quorum* di cui all'art. 12, co. 2, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

* * *

Successivamente, pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di immediata esecutività dell'approvata deliberazione, siccome richiesto nella medesima proposta di deliberazione consiliare;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'esito della superiore votazione,

DELIBERA

di NON dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente del Consiglio Comunale, pone ai voti la proposta di delibera, con l'assistenza degli scrutatori.

Nome Cognome	Presenti / Assenti	Esito Votazione
GIUSEPPE MICCICHE'	Presente	Favorevole
MARIA TAMBURELLO	Presente	Favorevole
ROSALBA CIULLA	Presente	Favorevole
ANGELICA ZARBA	Presente	Favorevole
ROSA MARIA GIUSA	Presente	Contrario
CALOGERO DI GLORIA	Presente	Contrario
GIUSEPPE MIRAGLIA	Presente	Astenuto

Assenti alla votazione

SILVIA ROMANO	Assente	Non vota
LORENZA NICOLETTI	Assente	Non vota
VINCENZO MILAZZO	Assente	Non vota
MANUEL SANTO CARCIOFALO DIO	Assente	Non vota
GIUSEPPINA MARIA ESTER DI BLASI	Assente	Non vota

Totale votanti: 7 Voti Favorevoli: 4 Voti Contrari: 2 Astenuti: 1
votazione Nominale

Il Consiglio Comunale con la votazione sopra meglio specificata, viene Approva la proposta di delibera avente per oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025 (L. 27 DICEMBRE 2019, N.160)
Il presidente ne proclama l'esito.

Immediata esecutività: N

Finanza locale _ Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali prelievo IMU per FSC
Gestione IMU - Lista prospetti inseriti.

Prospetto riepilogo IMU

Prospetto aliquote IMU

Prospetto_Invio_G624_14_09092020 (1).

Ricevuta_Invio_G624_14_09092020 (1).

report-AI simulazione IMU 2025.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to DOTT. GIUSEPPE MICCICHE'

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to GIUSA ROSA MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CALOGERO FERLISI

N° registro atti pubblicati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del procedimento delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata

- ☐ all'Albo Pretorio on-line e nel sito web istituzionale di questo Comune, pubblicazione n° per giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art 32, c. 1, della L. 18.06.2009 n. 69, nonché, per estratto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015
- ☐ su Amministrazione Trasparente, nella sezione: Provvedimenti

☐ sottosezione: Provvedimenti organi indirizzo politico

Pietraperzia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- ☐ ai sensi dell'art. 12 Comma 1 della L.R. n.44/1991 essendo trascorsi 10 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line
- ☐ ai sensi dell'art. 12 Comma 2 della L.R. n.44/1991 essendo stata dichiarata l'immediata esecutività

Pietraperzia

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CALOGERO FERLISI